

**AUTOMOBILE CLUB PISTOIA****DETERMINAZIONE n. 31 del 14 dicembre 2023****IL DIRETTORE****OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICO****COMPETENTE – PER I DIPENDENTI DELL’AUTOMOBILE CLUB PISTOIA E DELL’ACI PISTOIA SERVIZI SRL****DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS 36 DEL 2023****CIG: ZC03D07346**

Visto l’art. 17, comma 1 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

dato atto che l’Ente deve dotarsi del servizio di sorveglianza sanitaria nell’ambito delle misure previste dal D. Lgs 81/2008 concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto il precedente incarico è andato in scadenza;

dato atto che il predetto servizio deve essere reso nei confronti dell’AC Pistoia e dell’Aci Pistoia Servizi Srl;

tenuto conto che l’Ente deve avvalersi di un medico competente iscritto, in base al D.M. 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009), all’Elenco Nazionale dei Medici Competenti di cui all’articolo 38, comma 4 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81;

stimato un importo complessivo per il triennio contrattuale non superiore ad €. 4.000,00 oltre oneri di legge;

visto il preventivo di spesa via email acquisito con prot. 698/23 in data 26/10/2023 (**doc a**);

ritenuta la predetta offerta congrua ed adeguata per la tipologia e l’entità del servizio richiesto;

visto il Curriculum Vitae del Dr. Marco Marino Merlo, indicato quale Responsabile del servizio, dal quale si evince la competenza nella materia oggetto dell’affidamento (**doc b**);

vista la polizza assicurativa (**doc c**);

rilevato che il servizio di cui trattasi non è reperibile sul sito degli acquisti in rete della PA della Consip: www.acquistinretepa.it – sistema di convenzioni;

visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

dato atto che l'Ente ha richiesto all'Operatore economico un'apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale coerentemente con quanto previsto dall'art. 52, comma 1 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”* (**doc. d**);

vista la Legge 145 del 2018 (Finanziaria 2019) che modifica l'art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ammette l'affidamento anche al di fuori del ME.PA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro;

visto che è stato acquisito lo SMART CIG tramite il sistema ANAC – (**CIG: Zc03d07346**);

verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che possano determinare cause di inconferibilità, ex art.53, comma 14, del D. Lgs 165 del 2001, tenuto conto anche della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato nella fase istruttoria dell'affidamento;

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Pistoia, approvato con

modifiche il 28/9/2009 e in linea con analogo regolamento di ACI;

rilevato che la spesa rientra nel *Budget* annuale per l'esercizio 2024 e del Piano Generale delle Attività 2024 entrambi approvati dal Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2023, per la parte di spesa ricadente nell'anno 2024;

ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere;

Il sottoscritto Direttore dell'Automobile Club Pistoia, Giorgio Bartolini

D E T E R M I N A

di affidare a “Ecomedicambiente” con sede in Pistoia Via Pio X n.5 cap 51100 (CF/P.I. 01437480476) il servizio triennale di sorveglianza sanitaria per i dipendenti dell'Automobile Club Pistoia e dell'Acì Pistoia Servizi Srl, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/2008, con applicazione delle tariffe indicate sul preventivo di spesa (**doc a**);

di nominare il Dr. Marco Marino Merlo nato a [REDACTED] il [REDACTED] CF. [REDACTED] – Medico Competente – in qualità di Responsabile della Prestazione, così come indicato sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**doc d**), con l'impegno da parte dello stesso a:

- a) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori attraverso i protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi più avanzati (anche in caso di verifica domiciliare ove ricorra l'ipotesi dello smart working/telelavoro) da mettere a disposizione della stazione appaltante;
- b) istituire e/o aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- c) effettuare gli accertamenti preventivi, periodici e su richiesta del lavoratore ai fini della valutazione dell'idoneità alla mansione specifica di ogni lavoratore;
- d) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno;
- e) partecipare alle riunioni periodiche previste dall'art. 35 D.LGS N.81/08 e s.m.i. (ove previsto dalla normativa) e, in tale occasione, comunicare per iscritto al RSPP e al RLS i risultati anonimi

collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

f) quanto altro qui non espresso ma contemplato nella norma innanzi indicata;

di stabilire che l'affidamento del servizio avrà durata triennale con decorrenza dal **01 gennaio 2024** fino al **31 dicembre 2026**;

di stabilire che l'importo dell'affidamento per l'intera durata triennale del contratto è pari ad €. **4.000,00** (quattromila/00) oltre oneri di legge inteso come importo massimo da corrispondere e senza garanzie di quantità minime;

di stabilire che le prestazioni saranno remunerate "*a misura*" secondo gli importi unitari riportati nella proposta/preventivo (**doc a**);

di stabilire che eventuali prestazioni aggiuntive non previste saranno anch'esse remunerate "*a misura*" previa richiesta ed autorizzazione della Committente, tenendo conto dei parametri ministeriali vigenti e fatta salva la capienza del CIG;

di stabilire che il pagamento degli importi per le prestazioni contrattuali effettivamente rese saranno versati, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario e postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato;

di stabilire che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato indicato dall'affidatario identificato presso [REDACTED] con l'IBAN: [REDACTED] e che lo stesso è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136 del 2010;

di stabilire che tanto l'ente, quanto l'affidatario del servizio possano recedere in qualunque momento, con un preavviso di 20 giorni da darsi a mezzo PEC ovvero a mezzo lettera raccomandata AR, senza che da ciò possa derivare ai suddetti soggetti titolo ad indennizzo o risarcimento di qualsiasi specie;

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito

solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di nominare il sottoscritto Direttore quale Responsabile Unico del Progetto in relazione a tutte le fasi del presente affidamento, ivi compresa la sua esecuzione;

di pubblicare gli elementi essenziali del presente provvedimento sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

di stabilire che la presente determina assume valore d'ordine e pertanto sarà immediatamente trasmessa all'affidatario via posta elettronica certificata (PEC) che la dovrà restituire firmata per accettazione sempre via pec.

di provvedere altresì alla pubblicazione del *Curriculum Vitae* del Professionista indicato come Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 33 del 2013;

di provvedere alla comunicazione dei dati di cui all'art.15 del D.Lgs 33 del 2013 tramite il sistema PerlaPA.

IL DIRETTORE
Giorgio Bartolini
Firmata digitalmente

ALLEGATI:

- Preventivo (**doc a**)
- Curriculum Vitae (**doc b**)
- Polizza assicurativa (**doc c**)
- Autodichiarazione (**doc d**)